



Tribunale Ordinario di Isernia
Sezione Unica

procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore n. r.g. 24 - 1/2022

**DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI
DEBITI DEL CONSUMATORE
EX ART. 67 CCI**

Il Giudice dott.ssa Michaela Sapio,

visto il ricorso depositato da Palladino Davide (PLLDVD82E21C096P), nato a Castel Di Sangro (AQ) il 24.05.1982 e residente in Carpinone (IS) in Piazza Mercato n. 11, rappresentato e difeso dall'avv. Ottavio Ferrara, con l'ausilio dell'OCC avv. Ugo Marinelli, con studio in Isernia in Vico Ciro Marilli n. 3, depositato il 29.6.2023;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

rilevato che in data 19.5.2023 l'odierno ricorrente depositava istanza per l'apertura della ristrutturazione dei debiti del consumatore richiamando completamente la disciplina di cui alla l. 3/12, non più in vigore al momento dell'iscrizione al ruolo della domanda, che questo Giudice dichiarava inammissibile con decreto del 7.6.2023, atteso che il deposito dell'istanza avveniva in data successiva all'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, applicandosi, pertanto, la nuova disciplina di cui al D. Lgs. 14/19 con riferimento alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista dall'art. 67 C.C.I., nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

ritenuto di riconoscere all'istante la qualità di consumatore in ragione della sua estraneità al mercato quale imprenditore, dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, essendo lavoratore dipendente;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1°, lett. c) C.C.I., atteso che il ricorrente stipulava con la banca Monte dei Paschi di Siena due mutui, entrambi garantiti



da ipoteca su immobili costituenti prima casa, il primo dei quali per la somma capitale di € 75.000,00 per atto del Notaio Longobardi in data 23 dicembre 2004 Rep. N. 66750, con rientro in 180 rate, e il secondo per la somma capitale di € 60.000,00 per atto del Notaio Longobardi in data 20 marzo 2008 Rep. N. 71839, con rientro in 240 rate, e, a seguito del mancato pagamento delle rate, a partire dal 2014 del secondo mutuo e a partire dal 2017 del primo mutuo, il creditore AMCO – Asset Management, quale cessionario dei crediti de quo, notificava al debitore atto di precetto per la somma di € 113.475,15 e successivamente notificava pignoramento immobiliare innanzi al Tribunale di Isernia, N. RGE. 22/22, a fronte di un reddito da lavoro dipendente del debitore pari a € 1.448,00 mensili ed un nucleo familiare composto da lui stesso, dalla moglie e dalla figlia minorenni;

rilevato, altresì, che l'odierno ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, non avendone i requisiti di legge;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI., in quanto il ricorrente non non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

rilevato, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché in ordine all'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte che, come evidenziato dall'OCC nella relazione particolareggiata, le cause del sovraindebitamento risiedono, in generale, nelle crisi economiche che si sono susseguite dal 2008 in poi. In particolare, il datore di lavoro dell'odierno ricorrente, la ditta "Apicoltura Palladino", ha attraversato un periodo di grande difficoltà, iniziato proprio negli anni 2008-2010, a causa della crisi finanziaria globale e della concorrenza di produttori di miele stranieri, i quali si sono inseriti nel mercato europeo e italiano rendendo impraticabili i costi di produzione ed i prezzi al consumo, ragion per cui i pagamenti ai lavoratori dipendenti sono stati ritardati ed a volte omessi del tutto. Inoltre, nel 2011 il ricorrente ha contratto matrimonio dal quale è nata una figlia, riducendosi ulteriormente le sue disponibilità finanziarie, con la conseguenza che il debitore, con il recente aggravarsi delle difficoltà economiche generali, si è trovato nell'impossibilità di onorare le obbligazioni assunte alle scadenze prefissate;

rilevato che l'OCC:

- ha compiutamente evidenziato l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- ha valutato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- ha chiaramente indicato i costi della procedura;



rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dell'unico creditore AMCO – Asset Management che la proposta prevede il pagamento in sette anni e quattro mesi della somma di € 47.500,00, mediante versamento di 95 rate mensili dell'importo di € 500,00. In particolare:

- € 2.125,00 per spese di procedura, in prededuzione;
- € 45.500,00 per il pagamento del creditore ipotecario, pari al 40,09 % del debito complessivo di € 113.472,15 e pari al 50,98% della sorte capitale;

rilevato che, come attestato dall'OCC, il piano prevede un soddisfacimento del creditore ipotecario, anche se non integrale, in misura non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni oggetto di ipoteca, permettendo al debitore di mantenere l'abitazione familiare, la cui situazione finanziaria, in caso contrario, si deteriorerebbe ulteriormente;

ritenuto di riqualificare la richiesta di fissazione dell'udienza ex art. 12-bis l. 3/12, formulata dal ricorrente nella domanda, alla luce della disciplina vigente di cui al D. Lgs. 14/19 e s s m;

ritenuta l'ammissibilità della domanda;

ritenuto, sulla istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare in essere R G 22/2022 ES IMM , condivise le considerazioni dell'OCC, che la prosecuzione della procedura esecutiva, in atti, pendente innanzi al Tribunale di Isernia, possa pregiudicare la fattibilità del piano, incidendo riducendola sulla capacità finanziaria della famiglia, che peraltro sarebbe privata della abitazione con conseguente aumento delle spese per il reperimento di un altro immobile, con la conseguenza che l'istanza del debitore è meritevole di accoglimento ;

letti gli artt. 67, 68 e 69 CCI;

DICHIARA

aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore Palladino Davide (PLLDVD82E21C096P), nato a Castel Di Sangro (AQ) il 24.05.1982 e residente in Carpinone (IS) in Piazza Mercato n. 11;

ORDINA

la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta, del piano, unitamente al presente decreto, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avviso a questi ultimi che:

-ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCII devono comunicare all'OCC l'indirizzo di posta elettronica e che in mancanza, ai sensi dell'art. 70 comma 3° CCII, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;



-nel termine di venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può far pervenire osservazioni all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005, all'indirizzo indicato nella comunicazione.

DISPONE

Che entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, l'OCC, sentiti i debitori, riferisca a questo Giudice, proponendo eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

DISPONE

Su richiesta del debitore ricorrente, ai sensi dell'art. 70, comma 4°, CCII, la sospensione delle procedure esecutive indicate in parte motiva, e cioè il pignoramento immobiliare RG n. 22/2022, creditore procedente AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, pendente innanzi al Tribunale di Isernia;

DISPONE

Su richiesta dei debitori ricorrenti e ai sensi dell'art. 70, comma 4°, CCII, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché delle altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

MANDA

alla cancelleria per:

- la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente Palladino Davide, al suo difensore e al Gestore della crisi avv. Ugo Marinelli;
- per la pubblicazione della proposta e del piano sul sito web del Tribunale di Isernia, oscurati i dati sensibili.

Così deciso in Isernia, 12.7.2023

Il Giudice

dott.ssa Michaela Sapio

